

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-787 del 18/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Salumificio Vecchi S.r.l. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone (MO). Riferimento n. 1041/17 del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-799 del 15/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SALUMIFICIO VECCHI S.R.L. DI CASTELNUOVO RANGONE, STABILIMENTO DI VIA GUALINGA 20/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO). RIFERIMENTO N° 1041/17 DEL SUAP DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Salumificio Vecchi S.r.l. con sede legale e stabilimento ubicati in via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 1041 del 9 novembre 2017. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 22339 pratica n° 32057 del 14 novembre 2017.

La ditta Salumificio Vecchi S.r.l. di Castelnuovo Rangone, nello stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone, svolge attività di Lavorazione carni.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Castelnuovo Rangone rilasciata con n° 130 del 6 agosto 2013 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Castelnuovo Rangone con protocollo n° 6912 del 5 aprile 2018 relativamente agli scarichi idrici.

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del ST distretto Area Centro di ARPAE Modena con protocollo n° 21844 del 11 febbraio 2019 relativamente all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Salumificio Vecchi S.r.l. di Castelnuovo Rangone per lo stabilimento ubicato in via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza al **20 febbraio 2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.

8) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelnuovo Rangone
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelnuovo Rangone

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

11) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelnuovo Rangone. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato ACQUA

Ditta Salumificio Vecchi S.r.l. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Salumificio Vecchi S.r.l. di Castelnuovo Rangone, nello stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone, svolge attività di Lavorazione carni e utilizza l'acqua nell'attività produttiva per il lavaggio delle attrezzature, dei pavimenti e dei piani di lavoro nonché per il trattamento dei prodotti in autoclave e a bagnomaria, nei vari reparti di cottura, macinazione, frazionamento, confezionamento e dalle celle di refrigerazione.

Tutte le acque reflue confluiscano dai lavabi e dalle caditoie a pavimento e recapitano al depuratore biologico della ditta che scarica prevedendo apposito contatore per la quantificazione.

Tutti i rifiuti assimilabili agli urbani e i rifiuti di categoria 3 hanno una gestione dello smaltimento autonoma e che non si incrocia con gli scarichi.

Relativamente agli scarichi di acque reflue si ha la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella condotta di scarico del depuratore acque reflue industriali;
- risulta ancora aperto un cantiere che prevede, fra le altre cose, l'installazione di una fossa biologica nel servizio igienico limitrofo al depuratore;
- nel perimetro dello stabilimento è compresa una abitazione, occupata da uno dei soci dell'impresa, i cui scarichi sono collegati alla rete fognaria acque domestiche dello stabilimento; alla medesima abitazione è da ascrivere una lavanderia civile compresa nel perimetro dello stabilimento ma avulsa dal ciclo industriale;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscano mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura di via Gualinga a Castelnuovo Rangone con punto di scarico identificato in planimetria con n°2;
- per le aree esterne dello stabilimento è stato presentato un piano di gestione;
- le acque reflue provenienti dalle lavorazioni, dal lavaggio pavimenti e attrezzature dello stabilimento sono trattate mediante un depuratore a fanghi attivi e successivamente confluiscano, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura di via Gualinga a Castelnuovo Rangone con punto di scarico identificato in planimetria con n°1;
- è indicata la presenza di acque di raffreddamento senza che per questa siano state fornite le caratteristiche qualitative e quantitative.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura, ma per queste dovrà essere rispettato il relativo piano di gestione delle aree esterne.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da Lavorazione carni confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico n° 1 di cui sopra, sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento pozzo privato; per il quale non è stato indicato un sistema di trattamento per il miglioramento della qualità dell’acqua.

Gli emungimenti da pozzo sono riservati agli stessi utilizzi dell’acqua da acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Servizio competente del Comune di Castelnuovo Rangone n°130 del 6 agosto 2013, di autorizzazione allo scarico della ditta Salumificio Vecchi S.r.l. per lo stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone (MO).

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelnuovo Rangone acquisito agli atti con protocollo n°6912 del 5 aprile 2018.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Salumificio Vecchi S.r.l., con sede legale e stabilimento di via Gualinga 20/a, Castelnuovo Rangone, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Gualinga a Castelnuovo Rangone le **acque reflue industriali** derivanti dall’attività di Lavorazione carni, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all’istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **1200 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.

- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Le zone di stoccaggio dislocate in più punti dell'area esterna sono identificate in tavole presenti agli atti. Tutte le attrezzature dell'attività che vengono stoccate all'esterno devono essere in metallo inossidabile o in materiale plastico e prima di essere poste all'esterno nell'area devono essere debitamente lavate. Il deposito delle suddette attrezzature nell'area e il dilavamento delle stesse non deve quindi generare acque di dilavamento contaminate.
- 6) Con riferimento al cantiere edile che risulta ancora aperto si ribadisce che lo scarico del bagno presente non potrà essere attivato se non dopo l'installazione della fossa biologica.
- 7) **Entro il 31 dicembre 2019** dovrà essere prodotta e presentata agli uffici di ARPE SAC Modena relazione tecnica illustrativa su quanto segue:
 - a) eventuali trattamenti eseguiti sulle acque prelevate dal pozzo, descrizione della produzione di effluenti e residui e del loro destino;
 - b) produzione e gestione di acque di raffreddamento con indicati i percorsi fognari e le eventuali interconnessioni con reflui con caratteristiche diverse.
- 8) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 9) Il pozzetto n° 13 adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Per le acque di condensa di raffreddamento dell'addolcitore il prelievo fiscale dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione della condotta dedicata nella rete fognaria acque meteoriche, fatto salvo quando differentemente indicato nell'autorizzazione.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) **Entro il 31 dicembre 2019** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD,

Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.

- 11) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 12) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 13) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 14) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 15) I fanghi risultanti dal depuratore a fanghi attivi dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 16) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 17) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 18) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri

fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 19) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 20) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Salumificio Vecchi Srl di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Gualinga 20/A, Castelnuovo Rangone (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Salumificio Vecchi Srl di Castelnuovo Rangone, nello stabilimento di via Gualinga 20/A, Castelnuovo Rangone (MO), svolge attività di lavorazione carni.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di

sorgenti di rumore (compressori, impianti di raffreddamento, celle frigorifere e impianti di aria compressa).

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- l'area interessata dallo stabilimento è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "V - area prevalentemente industriale e artigianale", con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da abitazioni denominate R1, R2 e R3, situate in classe V;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona per i ricettori considerati.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico redatta il 3 novembre 2017 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Maurizio Vitali per la ditta Salumificio Vecchi Srl per lo stabilimento di via Gualinga 20/A, Castelnuovo Rangone.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del ST distretto Area Centro di ARPAE Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 21844 del 11 febbraio 2019.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Castelnuovo Rangone (Mo), via Gualinga, n° 20/A, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Salumificio Vecchi Srl, secondo la configurazione descritta nella relazione / valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

- 4) Le sorgenti di rumore da installare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.